



LIMITAZIONE NELL'USO DEI CONTANTI

L'art. 1, comma 384, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge finanziaria per il 2023) in vigore dal 1° gennaio 2023, ha fissato in **€. 5.000,00** il limite a partire dal quale non è consentito l'uso del contante per pagamenti e/o versamenti; pertanto, dal 1° gennaio 2023 l'uso del contante è consentito solo per pagamenti e/o versamenti sino all'importo di **€. 4.999,99** (si rammenta che sino al 31 dicembre 2022 il limite per l'uso del contante era fissato in €. 2.000,00 ed era destinato a scendere ad €. 1.000,00 dal 1° gennaio 2023)

Si rammenta, infatti che:

(i) l'art. 49 del Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 ha stabilito il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore al limite fissato dalla legge; il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano artificialmente frazionati.

(ii) l'art. 18 D.L. 26.10.2019 n. 124 (convertito con legge 19.12.2019 n. 157), aveva previsto una riduzione graduale nel tempo dell'importo massimo al disotto del quale era ammesso l'utilizzo del contante:

- sino al 30 giugno 2020 l'utilizzo del contante era consentito al disotto dell'importo massimo di €. 3.000,00
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 l'utilizzo del contante era consentito al disotto dell'importo massimo di €. 2.000,00
- dal 1° gennaio 2022 l'utilizzo del contante era consentito al disotto dell'importo massimo di €. 1.000,00

(iii) l'art. 3, comma 6-*septies*, D.L. 30.12.2021, n. 228, introdotto in sede di conversione disposta con legge 25.02.2022, n. 15, aveva riportato ad €. 2.000,00 il limite massimo per l'uso dei contanti per l'anno 2022 (€. 1.000,00 a partire dal 1 gennaio 2023)

(iv) l'art. 63, commi 1 e 1-ter, del Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 prevede che alle violazioni delle prescrizioni dettate in ordine all'utilizzo del contante dall'art. 49 medesimo decreto (quale sopra citato) si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000,00 euro.

Si riporta qui di seguito una tabella con gli importi massimi di utilizzo del contante succedutesi nel tempo:



<i>A partire dal</i>	<i>Sino al</i>	<i>Importo al di sotto del quale è ammesso l'uso del contante (*)</i>
9 maggio 2001	25 dicembre 2002	€. 10.329,14
26 dicembre 2002	29 aprile 2008	€. 12.500,00
30 aprile 2008	24 giugno 2008	€. 5.000,00
25 giugno 2008	30 maggio 2010	€. 12.500,00
31 maggio 2010	12 agosto 2011	€. 5.000,00
13 agosto 2011	5 dicembre 2011	€. 2.500,00
6 dicembre 2011	31 dicembre 2015	€. 1.000,00
1° gennaio 2016	30 giugno 2020	€. 3.000,00
1° luglio 2020	31 dicembre 2022	€. 2.000,00
1° gennaio 2023		€. 5.000,00

(*) gli importi pari o superiori a quelli riportati in tabella NON possono essere pagati in contanti bensì con assegni bancari o circolari recanti la clausola di "non trasferibilità" ovvero con bonifici bancari.